

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3266 del 12/06/2026
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, ART. 208, REG. UE N. 333/11, LR N. 13/2015, CINQUE ERRE SRL CON SEDE LEGALE E IMPIANTO NEL COMUNE DI RAVENNA, VIA DELL'ARROTINO, 10, AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13) E RECUPERO (R4) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3433 del 12/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dodici GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, ART. 208, REG. UE N. 333/11, LR N. 13/2015, **CINQUE ERRE SRL** CON SEDE LEGALE E IMPIANTO NEL COMUNE DI RAVENNA, VIA DELL'ARROTINO, 10, **AUTORIZZAZIONE UNICA** PER L'IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13) E RECUPERO (R4) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

LA DIRIGENTE

PREMESSO che **CINQUE ERRE Srl** (CF/PIVA: 04152610400) con sede legale ed impianto nel Comune di Ravenna, Via dell'Arrotino, 10 per l'impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti non pericolosi, in oggetto, risulta titolare di:

- Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata, ai sensi del DPR n. 59/2013 e smi, dalla Provincia di Ravenna con provvedimento dirigenziale n. 3073 del 16/10/2014, e rilasciata dal SUAP del Comune di Ravenna in data 23/10/2014 con validità fissata pari a 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente, comprensiva:
 - - di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e acque di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - - di autorizzazione al recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'articolo 216 del D.lgs 152/06 e smi.
- Il provvedimento di AUA è stato oggetto di voltura alla ditta Cinque Erre srl con determina dirigenziale ARPAE, DET-AMB-2016-3295 del 13/09/2016, così come corretta con determina dirigenziale ARPAE, DET-AMB-2020-780 del 18/02/2020;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I e il Titolo III della Parte IV in materia, rispettivamente, di gestione dei rifiuti e di gestione di particolari categorie di rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;

VISTA l'istanza trasmessa in data 12/12/25 (PG/2025/10170496) dal Comune di Ravenna, quale autorità competente per il procedimento unico, ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017, comprensivo dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'impianto di stoccaggio (R13), pretrattamento (R12) e recupero (R4) di rifiuti non pericolosi, della società Cinque Erre srl, sito in Via dell'Arrotino, 10, Ravenna.

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la *Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2024-102 del 18/10/2024* con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni (ora Servizio Autorizzazioni e Ambientali e Energia) di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

- *la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026 avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia";*

VISTI altresì:

- l'art. 53 della Legge Regionale n. 24/2017 e s.m.i., relativo al procedimento unico per l'approvazione degli interventi di ampliamento e sviluppo di attività economiche già insediate, comprensivo dell'eventuale variante agli strumenti urbanistici e dell'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta e atti di assenso necessari;
- Il Regolamento UE 333/2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 in materia di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), in riferimento particolare a quanto disposto dall'articolo 3, co. 2 – lettera b;
- la circolare Prot. n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*".

PRESO ATTO che:

l'impianto in cui vengono svolte le operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti non pericolosi costituiti da rottami metallici, è composto da un capannone chiuso, una tettoia di grandi dimensioni e un piazzale esterno scoperto. All'interno del capannone si trovano gli uffici amministrativi e il magazzino dedicato anche alla messa in riserva dei rifiuti. La vasta tettoia protegge le zone di scarico e conferimento, le aree destinate allo stoccaggio (messa in riserva, R13) e quelle riservate al recupero (R4), oltre agli spazi per il deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (End of Waste - EoW). L'area scoperta viene utilizzata per le fasi di manovra dei mezzi, per il parcheggio degli autocarri, per lo stoccaggio dei rifiuti e per il deposito degli End of Waste ottenuti. Sempre nel piazzale scoperto è presente il portale radiometrico e le cisterne contenenti il gasolio da autotrazione. E' presente altresì un'area in stabilizzato per il deposito degli End of Waste ottenuti, un'area in stabilizzato per il parcheggio automezzi nonché un'area incolta;

Gli interventi richiesti dal gestore dell'impianto nell'ambito del presente endoprocedimento di AU sono:

- incremento della quantità annua trattabile da 20.450 ton/anno a 24.540 ton/anno;
- prolungamento della tettoia esistente sul fronte sud, per una superficie complessiva (SC) aggiuntiva di 1.044,92 mq, finalizzato all'aumento delle superfici coperte destinate alla messa in riserva di rifiuti metallici non pericolosi e all'accumulo di materiali End of Waste (EoW);
- impermeabilizzazione in c.a. del piazzale esterno (area di progetto: 3.500 mq) da destinare alla messa in riserva di rifiuti metallici di grandi dimensioni, al recupero degli stessi nonché allo stoccaggio dell'EoW ottenuto. In tale area impermeabilizzata saranno previste altresì le aree per il parcheggio degli autocarri e l'area per i container vuoti;
- ridefinizione, per una migliore gestione dell'impianto, di alcune aree interne al centro di recupero destinate alla messa in riserva dei rifiuti metallici;

CONSIDERATO che

- l'istanza di Autorizzazione Unica (AU) in oggetto costituisce endoprocedimento al procedimento unico avviato dal Comune di Ravenna ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017 e smi. Tale procedimento comprende, oltre al rilascio della suddetta AU e all'espressione dell'assenso del Consiglio del Comune di Ravenna in ordine alla variante urbanistica ad esso connessa (consistente nell'esclusione dell'area di intervento dalla perimetrazione delle aree soggette a modalità attuativa indiretta e nella modifica della destinazione d'uso di una porzione della medesima area) anche la pronuncia della Provincia di Ravenna sulla sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) della variante urbanistica, il titolo abilitativo edilizio, la concessione del Consorzio di Bonifica della Romagna, nonché l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta e ulteriori atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione dell'intervento ai sensi della legislazione vigente;
- gli interventi oggetto d'istanza sono stati sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (Screening), conclusasi con Delibera Giunta Emilia-Romagna Num. 22740 del 18/11/2022 con l'esclusione dall'ulteriore procedura di VIA nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- l'istanza di AU ricompresa all'interno del procedimento unico avviato ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017, è stata trasmessa dal Comune di Ravenna, quale autorità competente, in data 12/12/25 (ns. PG/2025/10170496) con contestuale indizione della Conferenza di Servizi;
- in data 20/01/26 si svolgeva la prima seduta della Conferenza di Servizi convocata dal Comune di Ravenna quale autorità competente, in modalità sincrona e telematica, da cui emergeva la necessità di acquisire elementi integrativi ai fini istruttori;
- il Comune di Ravenna trasmetteva (ns. PG/2026/23815 del 06/02/26) al gestore la richiesta di integrazioni ai fini istruttori;
- con nota (ns. PG/2026/56532 del 27/03/26) il Comune di Ravenna trasmetteva le risposte del proponente alla documentazione integrativa richiesta, con riavvio dei termini del procedimento. Nella documentazione integrativa il proponente comunicava la rinuncia ad effettuare le operazioni di pretrattamento (R12) inizialmente previste in istanza. Con la medesima nota il Comune di Ravenna convocava altresì la seconda Conferenza di Servizi per l'esame delle integrazioni trasmesse, indetta per il giorno 01/04/26;
- con nota (ns. PG/2026/80393 del 04/05/26) il Comune di Ravenna trasmetteva la convocazione per la Conferenza di Servizi conclusiva;
- in data 08/05/2026 si svolgeva la Conferenza di Servizi conclusiva che terminava i propri lavori con l'unanime consenso al progetto oggetto di procedimento ai sensi dell'art. 53 L.R. 24/2017 nonché dell'Autorizzazione Unica (AU), ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/06 e smi;
- al fine di assumere la decisione finale nell'endoprocedimento di AU, nell'ambito dei lavori dell'apposita Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017, venivano acquisiti i seguenti pareri:
 - parere favorevole del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, Ufficio Prevenzione Incendi, trasmesso dal Comune di Ravenna in data 06/02/26 (ns. PG/2026/23815);
 - parere favorevole di Hera - direzione acqua, trasmesso dal Comune di Ravenna in data 10/04/26 (ns. PG/2026/65672);
 - parere di Hera - progettazione ingegneria HERAtech, trasmesso dal Comune di Ravenna in data 10/04/26 (ns. PG/2026/65672);
 - parere favorevole con condizioni del Consorzio di Bonifica della Romagna, trasmesso dal Comune di Ravenna in data 10/04/26 (ns. PG/2026/65672);
 - parere favorevole del Servizio Tutela Ambiente e Territorio - ufficio verde - del Comune di Ravenna (ns. PG/2026/87582 del 13/05/26);
 - parere favorevole del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per l'espressione di competenza in ambito del procedimento di Valsat, trasmesso dal Comune di Ravenna in data 13/05/26 (ns. PG/2026/87582);
 - parere favorevole del Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna

- (ns. PG/2026/89349 del 15/05/26) in ordine all'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura di competenza comunale nonché al Nulla Osta Acustico di competenza comunale;
- Concessione del Consorzio di Bonifica della Romagna, trasmesso dal Comune di Ravenna in data 20/05/26 (ns. PG/2026/92596), ricompresa nella determina di approvazione dell'art. 53 della L.R. 24/2017;
 - parere favorevole espresso dall'Ausl della Romagna - Servizio Igiene Pubblica (ns. PG/2026/92596 del 20/05/26);
 - provvedimento di Valsat, con atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 60 del 13/05/26 (ns. PG/2026/92596 del 20/05/26), ricompreso nella determina di approvazione dell'art. 53 della L.R. 24/2017;
 - Verifica di conformità all'attività edilizia, costitutiva di titolo abilitativo edilizio (PG del Comune di Ravenna PG/2026/103520 del 13/05/2026), rilasciata dal SUE del Comune di Ravenna, ricompresa nella determina di approvazione dell'art. 53 della L.R. 24/2017;
 - Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Ravenna n. 62 del 28/05/26, di assenso alla variante agli strumenti urbanistici vigenti (ns. PG/2026/100722 del 03/06/26) ricompresa nella determina di approvazione dell'art. 53 della L.R. 24/2017;

Vista la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PG/2026/71607 del 20/04/26).

ACQUISITE le conclusioni positive, con prescrizioni, dell'apposita Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017;

VERIFICATO il pagamento delle spese istruttorie necessarie al rilascio dell'AU, secondo quanto previsto dal tariffario delle prestazioni ai ARPAE di cui alla DGR Emilia-Romagna n. 926 del 05/06/2019;

VERIFICATO CHE l'istanza di rilascio di AU risulta corredata da apposita documentazione attestante il titolo di disponibilità dell'area (copia del contratto d'affitto da cui emerge l'assenso del proprietario dell'area alla realizzazione dell'impianto in oggetto). Tale contratto di affitto prevede un termine al 30/09/2022 con rinnovo tacito per la durata di ulteriori 6 anni. La società Morigi Immobiliare s.r.l., quale proprietaria dell'immobile si è impegnata, inoltre, a concedere in locazione alla società Cinque Erre srl, attuale affittuaria del fabbricato utilizzato per l'attività già insediata, sia l'immobile attualmente utilizzato, sia quello oggetto di ampliamento, mediante stipula di apposito contratto preliminare, con un rapporto di durata non inferiore a 10 anni decorrenti dalla conclusione dei lavori di ampliamento richiesti;

DATO ATTO che rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011 e smi, risulta accertato l'avvenuto rinnovo, della società Cinque Erre srl, dell'iscrizione in data 09/12/2025 con scadenza il 09/12/2026, nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura di Bologna;

RITENUTO che sussistono gli elementi e le condizioni per procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs n. 152/2006 e smi, alla società Cinque Erre srl, per l'impianto di stoccaggio (R13) e recupero (R4) di rifiuti non pericolosi, sito in Comune di Ravenna, Via dell'Arrotino, n. 10;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

VISTA la Legge 24 gennaio 2011, n. 1 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo

delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di recupero e di messa in riserva di rifiuti non pericolosi oggetto della presente AU è stata determinata secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 con la riduzione di cui alla Legge n. 1/2011 e precisamente:

Dato atto che:

- il quantitativo annuale di rifiuti non pericolosi che verrà avviato alle operazioni di recupero R4 sarà pari a 24.287 t/anno;
- la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi da avviarsi all'operazione messa in riserva R13, non funzionale alle operazioni R4 effettuate nello stesso impianto, sarà pari a 103 t;
- la ditta è in possesso di Certificazione ISO 14001:2015, Certificato n. 266387-2018-AE-ITA-ACCREDIA, rilasciato in data 29 agosto 2018, avente validità fino al 29 agosto 2027, acquisito in data 12/12/25 (ns. PG/2025/10170496) e che pertanto l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di ARPAE per l'esercizio dell'impianto, conformemente alla L. 1/11 deve essere ridotto del 40%;

Considerato che l'importo complessivo della garanzia finanziaria determinato alla luce dei suddetti importi e criteri sarà pertanto pari a **186.866,40 €**, derivante dal seguente calcolo:

- **capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) di rifiuti non pericolosi**, non funzionali alle operazioni di recupero R4, 103 t x 140 €/ton = 14.420 € > importo minimo = **20.000 €**;
- **potenzialità annua di recupero (R4)**, 24.287 t/a x 12€/ton= **291.444 €**
- **totale**, 20.000 € + 291.444 € = 311.444 € - 40% = **186.866,40 €**

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO, altresì, che l'istanza di AU in oggetto costituisce endoprocedimento del procedimento unico avviato ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017 e s.m.i. e che, pertanto, i termini di conclusione del presente endoprocedimento sono coordinati con quelli previsti dai commi 8 e 9 del medesimo art. 53, pari a 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURERT), fatto salvo l'eventuale periodo di sospensione dei termini per l'acquisizione delle integrazioni richieste nell'ambito della Conferenza di Servizi;

DATO ATTO che il Responsabile dell'endoprocedimento e la Dirigente in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi;

DATO ATTO che la presente AU sarà ricompresa nella determinazione di conclusione della Conferenza di Servizi relativa al procedimento unico avviato dal Comune di Ravenna ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017 e che la stessa acquisterà efficacia, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso di avvenuta conclusione del procedimento unico;

SU proposta del Responsabile dell'endoprocedimento, Dott. Fabrizio Baldoni del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE di Ravenna;

DETERMINA

1. Di rilasciare l'**Autorizzazione Unica (AU)**, ai sensi dell'art. 208, del D.Lgs n. 152/2006 e smi, a **CINQUE ERRE Srl** (CF/PIVA: 04152610400) con sede legale e impianto nel Comune di Ravenna, Via dell'Arrotino, 10 per l'**impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti non pericolosi**, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, acque di prima pioggia in pubblica fognatura e di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - comunicazione/nulla osta in merito all'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
2. Di revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata, ai sensi del DPR n. 59/2013 e smi, dalla Provincia di Ravenna con provvedimento dirigenziale n. 3073 del 16/10/2014 (rilasciata dal SUAP del Comune di Ravenna in data 23/10/2014) e successive volturata alla ditta Cinque Erre srl con determina dirigenziale ARPAE, DET-AMB-2016-3295 del 13/09/2016, così come corretta con determina dirigenziale ARPAE, DET-AMB-2020-780 del 18/02/2020;
3. Di disporre che quanto disposto ai precedenti punti 1. e 2. è efficace a far data dall'efficacia del provvedimento unico rilasciato dal Comune di Ravenna ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017 entro cui il presente atto viene rilasciato;
4. Di vincolare l'esercizio dell'impianto, oggetto della presente AU, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente AU. In particolare:
 - **Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riportante le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e di recupero (R4) dei rifiuti non pericolosi;
 - **Allegato B** al presente provvedimento, riportante le condizioni, i valori emissivi e le prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera.
 - **Allegato C** al presente provvedimento, riportante le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per gli scarichi in pubblica fognatura e nel corpo idrico superficiale.Sono altresì fatte salve le norme in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro e prevenzione incendi;
 - 3.b) L'impianto deve essere gestito conformemente alla perimetrazione e alla suddivisione delle specifiche aree, rappresentate nell'apposita planimetria denominata "*Tav. A.01 - rev. 1 del 29/04/2026 - layout aree di stoccaggio e gestione rifiuti, stato di progetto*" e nella planimetria denominata "*Tav. 01 - rev. 3 del 29/04/2026 - Planimetria generale fognatura, stato di progetto*", in cui sono indicati gli scarichi, la ripartizione delle singole aree di confluenza, i sistemi di trattamento, nonché i pozzetti ufficiali di prelevamento. Tali planimetrie costituiscono parte integrante della presente AU e sono allegate al presente atto;

- 3.c) L'impianto deve essere esercito, nel rispetto del *Manuale Operativo di Gestione (M.O. - manuale operativo - relazione tecnico descrittiva)* dell'impianto, per quanto non in contrasto con le prescrizioni dell'AU e con le normative vigenti;
- 3.d) Eventuali modifiche apportate all'impianto oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi. In particolare costituiscono modifica sostanziale:
- eventuali varianti in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata;
 - ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.
 - ogni eventuale variazione strutturale, ristrutturazione o ampliamento da cui derivino scarichi aventi caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle degli scarichi preesistenti, soggetti a nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- In caso di installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l'incremento della potenzialità delle sorgenti dovranno essere soggette a nuova documentazione previsionale di impatto acustico;
- 3.e) Deve essere trasmessa ad ARPAE SAE di Ravenna, apposita attestazione comprovante il rinnovo del contratto di affitto e ogni altra variazione che potrà intercorrere tra il locatario e il proprietario dell'area. In mancanza di tale documentazione sarà attivato un procedimento di revoca della presente AU.
- 5 Di concedere la presente AU per un periodo di **10 anni** a decorrere dalla data di efficacia del provvedimento unico rilasciato dal Comune di Ravenna ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017. Tale autorizzazione è **rinnovabile**; a tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**. Fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata;
- 6 Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e di recupero (R4) di rifiuti non pericolosi nell'impianto in oggetto, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data di efficacia del provvedimento unico rilasciato dal Comune di Ravenna ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, a prestare a favore di questa Agenzia (ARPAE - Direzione Generale Bologna - Via Po, 40139 Bologna), la dovuta garanzia finanziaria secondo le modalità di seguito indicate, per un importo pari a € 186.866,40 e durata pari a quella della presente AU, maggiorata di 2 anni;

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e smi;
- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e smi (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla DGR n. 1991/2003);
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla DGR n. 1991/2003).

La compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando

copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere entrambe allegate all'originale della polizza. Presso l'impianto, unitamente alla presente AU, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE SAE di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

La garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE – SAE di Ravenna in data precedente alla scadenza dell'AU, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

6. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
7. Di dare atto che il ARPAE APA - ST territorialmente competente esercita, per quanto di competenza, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nella presente AU;
8. Di dare atto che la presente AU sarà ricompresa nel provvedimento unico rilasciato ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017, dal Comune di Ravenna e che la stessa acquisterà efficacia, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso di avvenuta conclusione del procedimento;
9. Di trasmettere con successiva comunicazione, la presente autorizzazione al Comune di Ravenna, quale autorità competente del Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017 per il successivo rilascio;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
Dott.ssa Tamara Mordenti

ALLEGATO A

OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13) E DI RECUPERO (R4) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

Le operazioni di messa in riserva (R13) e di recupero (R4) di rifiuti non pericolosi oggetto della presente AU sono autorizzati, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di seguito indicate, individuati sulla base di:

- D.Lgs n. 152/2006 e smi - il Titolo I e il Titolo III della Parte IV in materia, rispettivamente, di gestione dei rifiuti e di gestione di particolari categorie di rifiuti;
- Il Regolamento UE 333/2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 in materia di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), nel rispetto delle pertinenti disposizioni
- la circolare Prot. n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";

Condizioni:

la gestione dei rifiuti presso l'impianto avviene tramite operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti non pericolosi. Tali attività sono finalizzate alla produzione di End of Waste (EoW) in conformità al Regolamento UE n. 333/2011 e a quanto stabilito dall'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.

In merito alla cessazione della qualifica di rifiuto per i rottami metallici derivanti dalle attività di recupero (R4) in conformità al Regolamento UE 333/2011, l'impianto è dotato di Certificazione RINA n. 333-81/11 del 14/10/2011, con validità fino al 12/10/2026.

Prescrizioni:

l'esercizio dell'impianto di messa in riserva (R13) e di recupero (R4) di rifiuti non pericolosi oggetto della presente AU è autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Le tipologie di rifiuti non pericolosi per cui sono ammesse le operazioni di **recupero (R4) e messa in riserva (R13) funzionale al recupero**, sono esclusivamente le seguenti:

Codice EER	Descrizione	operazione
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	R4 / R13 (funzionale alle operazioni R4)
120102	polveri e particolati di materiali ferrosi;	
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi (alluminio);	
150104	imballaggi in metallo;	
160117	metalli ferrosi	
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	
170402	alluminio	

Codice EER	Descrizione	operazione
170405	ferro e acciaio	
170407	metalli misti;	
190102	metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti;	
191001	rifiuti di ferro e acciaio;	
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	
191202	metalli ferrosi;	
191203	metalli non ferrosi;	
200140	metalli	

- le operazioni di **recupero dei rifiuti metallici (R4)**, al fine di ottenere materiale classificato End of Waste (EoW) ai sensi del regolamento UE 333/2011, deve avere una potenzialità massima di recupero pari a **24.287 t/a**. Le operazioni di **messa in riserva R13 di rifiuti da destinare a recupero presso l'impianto stesso** devono essere pari a **24.287 t/a** con una capacità massima istantanea pari **1.333 t**;
- le tipologie di rifiuti non pericolosi per cui sono ammesse le operazioni autonome di **messa in riserva (R13)** sono esclusivamente le seguenti:

Codice EER	Descrizione	operazione
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	R13 (autonomo)
160118	metalli non ferrosi	
170401	rame, bronzo e ottone	
170403	piombo	
170404	zinco	
170406	stagno	
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	

- le operazioni di **messa in riserva R13 di rifiuti da destinare presso impianti terzi** deve essere **pari a 253 t/a**, con capacità massima istantanea pari **103 t**;
- le operazioni di **messa in riserva di rifiuti (R13) funzionali al recupero (R4) e le operazioni di messa in riserva di rifiuti (R13) autonome** devono avere una potenzialità massima complessiva di **24.540 t/a**. Per le attività totali di **messa in riserva R13** è fissata una capacità massima di stoccaggio istantaneo complessivamente fissata pari a **1.436 t**;
- per il rifiuto con codice EER 120101 (limatura e trucioli di materiali ferrosi), ai sensi di quanto indicato nel punto 2.3 dell'allegato I del Regolamento UE 333/2011 e dettagliato nel Manuale Operativo (rev. 02 del 23/02/2026), è obbligatorio verificare all'ingresso l'assenza di fluidi estranei, quali oli o emulsioni oleose. A tal fine, il produttore del rifiuto deve fornire, al momento del conferimento, idonea documentazione che ne attesti la conformità (scheda di omologa e refertazione analitica). I controlli di accettazione (inclusa l'ispezione a vista) di tutti i rifiuti e della relativa documentazione

accompagnatoria devono essere eseguiti da personale qualificato;

7. per ciascun lotto di rottami metallici (quantità massima del lotto pari a 28 tonnellate) ottenuti dalle operazioni di recupero R4, è obbligatorio redigere una dichiarazione di conformità. Questa dichiarazione deve seguire il modello aziendale specifico (MOD. 3.1 FA. REV. 3 del 30/09/2020 per i rottami ferrosi e MOD. 3.1 ALL. REV. 3 del 30/09/2020 per quelli di alluminio) e includere almeno tutti i punti elencati nell'allegato 3 del Regolamento UE 333/2011;
8. su ciascun lotto di rottami derivanti dall'operazione di recupero, deve essere eseguito un controllo radiometrico tramite strumento portatile o portale. Un certificato attestante la prova radiometrica deve essere allegata alla dichiarazione di conformità per ciascun lotto di rottami recuperati;
9. in riferimento ai rifiuti identificati con codice EER 160117 e EER 160118 da avviare all'attività di recupero R4, tali tipologie devono essere riferite esclusivamente alla sola parte metallica del veicolo (ingranaggi, zavorre, sportelli, telai ecc), per lo più rappresentati da rifiuti provenienti da officine per grandi riparazioni su mezzi movimento terra, pali meccaniche, ecc, quali ad esempio ingranaggi, zavorre, sportelli, telai ecc;
10. relativamente ai rifiuti identificati con codice EER 160214 e EER 160216 da avviare all'attività di recupero R4, ai fini dell'esclusione di tale rifiuto dall'ambito normativo del D.Lgs 49/2014 sui rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) secondo quanto indicato al titolo I "*principi generali*" art. 3 - "*esclusioni*" comma 2, la possibilità di poter escludere tali rifiuto dall'ambito normativo sopracitato, potrà avvenire solo garantendo il rispetto di quanto indicato all'art.4 del D.Lgs 49/2014 "*definizioni*", comma b): "*utensili industriali fissi di grandi dimensioni: un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e componenti, o entrambi che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo ed utilizzati e gestiti da professionisti presso un'impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo*". L'azienda deve quindi conservare la documentazione idonea (fatture/contratti o altri atti) a dimostrare l'esclusione dalle attività previste dal D.Lgs 49/2014. Nel caso di conferimento di RAEE professionali derivanti da aste e fallimenti ecc., l'azienda deve provvedere alla compilazione di un omologa interna con la specifica identificazione delle caratteristiche del RAEE ed autocertificando l'esclusione del rifiuto dal 49/2014 prima del trattamento dello stesso;
11. i rifiuti stoccati per le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere contraddistinti da un codice EER, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso ed essere stoccati per categorie omogenee nelle rispettive aree dedicate dell'impianto. I contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti tale codice EER;
12. i rifiuti non pericolosi dovranno essere avviati a recupero entro un **tempo massimo di 1 anno** dalla data di presa in carico;
13. la messa in riserva dei rifiuti deve essere effettuata dentro a contenitori a tenuta dotati di copertura o presso il capannone o sotto tettoia. Esclusivamente per il rifiuto identificato con codice EER 170405, la messa in riserva R13 potrà essere effettuata allo scoperto presso l'apposita area lato sud del capannone, identificata all'interno della planimetria "*Tav. A.01 - rev. 1 del 29/04/2026 - layout aree di stoccaggio e gestione rifiuti, stato di progetto*";
14. lo stoccaggio dei rifiuti in cumuli deve avere un'altezza massima di 3 m;
15. i contenitori mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere dotati di adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti in essi contenuti e di sistema di protezione dell'azione meteorica;

16. i contenitori devono essere disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
17. i contenitori utilizzati per il deposito del materiale certificato End of Waste (EoW) devono essere chiaramente identificati e distinti da quelli contenenti rifiuti;
18. la viabilità interna dovrà essere regolata da idonea segnaletica orizzontale e verticale, nel rispetto di quanto indicato alla planimetria specifica "*Tav. V.01 - rev. 1 del 29/04/26 - Layout viabilità e sicurezza post-ampliamento*";
19. le operazioni di recupero R4 e messa in riserva R13 dovranno essere svolte in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 333 del 2011, in conformità alle disposizioni previste dalla circolare MATTM 1121/2019 e nel rispetto di quanto indicato nel Manuale Operativo (rev. 02 del 23/02/2026). Il manuale operativo deve essere sempre mantenuto presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo;
20. le attività di recupero (R4) per le categorie di rifiuti regolate dal Regolamento UE n. 333/2011 del 31 marzo 2011 devono essere eseguite in osservanza ai criteri stabiliti per la cessazione della qualifica di rifiuto di rottami ferrosi, di acciaio, di alluminio e sue leghe, come previsto dalla direttiva 2008/98/CE. È vietato procedere a tali operazioni di recupero qualora non si disponga di una certificazione di conformità al Regolamento UE n. 333/2011 in corso di validità. Qualsiasi modifica relativa allo stato o alla validità della suddetta certificazione deve essere tempestivamente segnalata ad ARPAE di Ravenna;
21. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati ad essi. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero finale;
22. in caso di riscontro di anomalie in fase di accettazione, il carico deve essere respinto e restituito al produttore/detentore, esplicitando le motivazioni nel formulario di identificazione del rifiuto di cui il gestore dell'impianto trattiene la copia di propria competenza, in qualità di destinatario, come prova dell'avvenuto respingimento;
23. durante le operazioni di stoccaggio, carico/scarico e movimentazione dei rifiuti deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute degli addetti e ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché ogni inconveniente igienico-ambientale dovuto a cattivi odori o rumori;
24. a chiusura dell'impianto deve essere previsto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area;

Resta fermo:

- l'obbligo del rispetto delle pertinenti disposizioni di cui al Regolamento UE n. 333 del 2011;
- l'obbligo di rispettare le disposizioni sulla tenuta del deposito temporaneo di rifiuti prodotti dall'impianto, di cui all'art. 185-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- l'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 190 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- la circolare Prot. n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";

- il rispetto delle pertinenti disposizioni di cui al D.Lgs n. 49/2014 e smi *“Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”*;

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di stoccaggio e recupero dei rifiuti oggetto della presente AU sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle condizioni, dei valori limite di emissione e delle prescrizioni di seguito indicati, individuati sulla base di:

- D.Lgs n. 152/2006 e smi - Parte V, Titolo I in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività;
- criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera elaborati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico della Regione Emilia-Romagna (CRIAER);
- specifiche tecniche indicate dal gestore in merito ai processi e all'efficienza dei sistemi di abbattimento.

Condizioni:

in impianto è prevista:

1. una pressa cesoia (mod. Katana 379) per la riduzione volumetrica dei rottami alimentata da un gruppo elettrogeno a gasolio;
2. un impianto di ossitaglio mediante impiego di cannelli alimenti a GPL e ossigeno per la riduzione volumetrica dei rottami metallici di grandi dimensioni;
3. impianto termico civile alimentato a metano di potenzialità pari a 30,6 kW.

Valori limite di emissione:

impianto di ossitaglio: viene condotta mediante impiego di cannelli alimenti a GPL e ossigeno. Gli effluenti derivanti dalle operazioni in questione vengono captati mediante apposito aspiratore mobile dotato di filtri, la cui efficienza viene dichiarata > 99%. Dette operazioni vengono effettuate in area esterna per un totale annuo massimo dichiarato di 200 ore.

gruppo elettrogeno: alimentato a gasolio, non dotato di sistemi di abbattimento, ed impiegato nel ciclo produttivo per alimentare la pressa cesoia. La potenza termica nominale è dichiarata pari a 1318 kW termici; risulta pertanto inquadrabile quale medio impianto di combustione. L'impiego del gruppo, da cui si origina l'emissione E1, è dichiarato pari a **2,5 ore/giorno per complessive 550 ore/anno**.

Con riferimento ai limiti proposti si rileva che, in virtù della tipologia di impianto, appaiono maggiormente attinenti i limiti di cui al D.Lgs 152/06 - Allegato I alla Parte V - Parte III - Punto (3) - "Motori fissi a combustione interna": "Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili liquidi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%"

Polveri	50 mg/Nm³
NOx	190 mg/Nm³ (*)
SOx	120 mg/Nm³ (**)
CO	240 mg/Nm³
<p>(*) L'autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi sono in funzione un numero di ore operative all'anno compreso tra 500 e 1.500 può esentare tali impianti dall'applicazione del valore limite. La domanda di autorizzazione contiene l'impegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative.</p>	

**L'istruttoria autorizzativa di cui all'articolo 271, comma 5, individua valori limite non inferiori a:
- per i motori diesel a > 1.200 giri al minuto: 750 mg/Nm³.**

I valori limite individuati dall'autorizzazione devono essere inoltre non meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017.

() Si considera rispettato se alimentato a gasolio.**

Prescrizioni

1. l'impiego del gruppo elettrogeno previsto come da dichiarazione e impegno del proponente, al fine delle applicazioni delle esenzioni previste dalla norma, non dovrà superare le 550 h/anno. Eventuali modifiche del limite orario indicato, dovrà essere valutato da apposita istanza di modifica di AU;
2. i periodi di funzionamento del gruppo elettrogeno nonché quelli di utilizzo dell'impianto di ossitaglio dovranno essere riportati su idoneo Registro bollato e vidimato da ARPAE con cadenza almeno mensile. Con la medesima frequenza temporale dovranno essere altresì annotati, i consumi di gasolio impiegato nel gruppo elettrogeno ed i consumi di gas tecnici per l'impianto di ossitaglio;
3. oggetto di annotazione sul medesimo registro saranno inoltre le manutenzioni effettuate sul gruppo elettrogeno e sul sistema di captazione mobile, nonché le eventuali anomalie dello stesso;
4. in caso di anomalie e/o avarie di funzionamento del sistema di captazione mobile, l'attività di ossitaglio dovrà essere sospesa fino al ripristino della completa funzionalità dello stesso;
5. il punto di emissione deve essere dotato di presa di misura posizionata in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

L'emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo.

Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle e almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete;

6. il gestore è tenuto a comunicare ad ARPAE l'avvio dell'attività con utilizzo degli impianti di ossitaglio e del gruppo elettrogeno;

ALLEGATO C

AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA E AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

Gli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia e gli scarichi di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale, oggetto della presente AU sono autorizzati, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di seguito indicate, individuati sulla base di:

- D.Lgs n. 152/2006 e smi - Parte III, Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 286/2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1860/2006 recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005.

Condizioni

Scarichi in pubblica fognatura:

- Acque reflue industriali con recapito in rete fognaria pubblica nera (modifica di scarico preesistente).

Le acque meteoriche cosiddette "di vento", in considerazione delle altezze delle tettoie presenti in impianto (pari a circa 12 metri), possono bagnare i rifiuti, le aree individuate per le operazioni di recupero e stoccaggio, nonché gli EoW prodotti. La raccolta di tali acque avviene tramite una rete fognaria specifica, la quale convoglia i flussi verso un impianto di trattamento a ciclo continuo costituito da due vasche disposte in serie per le fasi di sedimentazione e disoleazione con filtro a coalescenza. Il progetto di ampliamento dello stabilimento prevede la costruzione di una nuova tettoia con superficie di 1080 mq (in ampliamento agli attuali 4022 mq) che coprirà una porzione del piazzale esterno esistente e già impermeabilizzato. Le aree poste al di sotto della nuova tettoia saranno collegate alla rete fognaria esistente di raccolta delle acque reflue industriali e trattate all'interno di un sistema di sedimentazione e disoleazione. Le acque reflue industriali trattate sono convogliate alla rete fognaria pubblica nera in Via dell'Arrotino;

- Acque di prima pioggia con recapito in rete fognaria pubblica nera (modifica di scarico preesistente).

Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali lastricati, ad esclusione delle coperture delle tettoie e del capannone, sono convogliate ad un sistema di trattamento costituito da due vasche di accumulo delle acque di prima pioggia con sezione di sedimentazione con recapito nella rete fognaria pubblica nera di Via dell'Arrotino.

La vasca di prima pioggia esistente sarà adattata riducendo la sua capacità (da 33,1 mc a 21,9 mc) in base alla diminuzione dell'area drenata dagli attuali 5.490 mq a 3.602 mq. Tale diminuzione è causata dal distacco di alcune caditoie (che coprono circa 808 mq) situate lungo il confine con la preesistente area in stabilizzato. Le portate di queste caditoie verranno convogliate verso la nuova rete progettata per il piazzale, destinata allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale previo trattamento in continuo.

- Acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) preesistenti con recapito in rete fognaria pubblica;
- Acque meteoriche con recapito in rete fognaria pubblica bianca (modifica di scarico preesistente).

I pluviali della nuova tettoia saranno collegati al sistema esistente che raccoglie le altre acque meteoriche derivanti dalla copertura del capannone con scarico direttamente nella fognatura bianca comunale in Via dell'Arrotino. Nella fognatura bianca comunale confluiranno altresì le acque di seconda pioggia convogliate, tramite il deviatore di flusso, direttamente nella rete fognaria pubblica bianca di Via dell'Arrotino.

Non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, gli scarichi in pubblica fognatura delle acque di seconda pioggia e delle acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento Comunale vigente.

Il progetto prevede inoltre che le linee di scarico dello stabilimento siano dotate di idonei sistemi di intercettazione (valvole e/o paratoie) atti a consentire il sezionamento/compartimentazione delle reti fognarie di stabilimento in caso di emergenza (sversamenti accidentali, incendi, ecc.) come di seguito indicato:

- sulla tubazione di scarico delle acque di prima pioggia, con recapito in rete fognaria pubblica nera - valvola posta a valle del disoleatore ed identificata nella planimetria della rete fognaria con la sigla "V Vpp";
- sulla tubazione di scarico delle acque reflue industriali con recapito in rete fognaria pubblica nera - valvola posta a valle del disoleatore ed identificata nella planimetria della rete fognaria con la sigla "V RI";
- sulla tubazione di scarico delle acque meteoriche delle coperture del capannone e delle tettoie - paratoia posta prima dell'immissione in rete fognaria pubblica bianca ed identificata nella planimetria della rete fognaria con la sigla "P1";

Scarichi in corpo idrico superficiale (scolo consorziale Fossatello):

- Acque reflue di dilavamento derivanti dalla nuova area di piazzale della superficie totale di 4308 mq (3.500 mq da nuovo piazzale in calcestruzzo + 808 mq dalla porzione dei piazzali esistenti), sarà dotato di una propria rete di drenaggio di raccolta delle acque meteoriche collegata ad un nuovo sistema di trattamento di progetto (laminazione, disabbiatore-disoleatore, filtrazione-assorbimento) con recapito in acque superficiali, scolo consorziale Fossatello (con funzione promiscua).

Tali acque saranno raccolte ed immerse all'interno di una vasca di laminazione del volume utile di 45,6 mc con funzione di accumulo temporaneo al fine di smorzare i picchi di portata derivanti dagli eventi piovosi.

Il trattamento delle acque in uscita dalla vasca di laminazione avverrà in un apposito manufatto suddiviso in due comparti distinti (capacità utile totale: 9,56 m³ + 2,22 m³), articolato in:

- Fase di Sfangazione (Sedimentazione): finalizzata alla dissipazione dell'energia cinetica del refluo in ingresso tramite un dispositivo frangiflutti a "doppia U"; tale sistema garantisce un regime di moto laminare idoneo alla decantazione di sabbie e solidi sospesi;
- Fase di Disoleazione: eseguita mediante un sistema a coalescenza che agevola l'aggregazione e la risalita in superficie delle particelle oleose

micrometriche (fino a 4 micron). La zona di sfangazione è protetta dal riflusso degli oli separati grazie a un apposito sistema a sifone.

Le acque reflue di dilavamento pre-trattate confluiranno all'interno della vasca per il trattamento finale di filtrazione e assorbimento di eventuali sostanze disciolte o delle particelle più fini. La vasca avrà un volume utile di 6,75 mc e sarà caratterizzata dalla presenza sul fondo di uno specifico materasso filtrante multistrato dello spessore di 35 cm, composto da GAC (carbone attivo granulare), perlite e quarzite, in grado di abbattere le sostanze inquinanti rimaste.

Le acque reflue di dilavamento trattate saranno scaricate (condotta di scarico in pvc SN4 DN200mm) in acque superficiali (scolo consorziale Fossatello, punto di scarico S3), previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento (C1). A monte del suddetto punto di scarico è altresì previsto il sistema di intercettazione (valvole e/o paratoie) atto a consentire il sezionamento/compartimentazione delle reti fognarie di stabilimento in caso di emergenza (sversamenti accidentali, incendi, ecc.) identificata nella planimetria della rete fognaria con la sigla "V Dilavamento";

- Acque meteoriche non assoggettate alla disciplina prevista dalla DGR 286/05, della superficie complessiva di 3877 mq (1474 mq parcheggio in stabilizzato e 2403 mq a verde), convogliano direttamente in acque superficiali (scolo consorziale Fossatello), senza confluire all'interno dei sistemi di trattamento di progetto per le acque reflue di dilavamento.

Prescrizioni

Scarichi in pubblica fognatura:

1. lo scarico in rete fognaria pubblica nera, delle acque di prima pioggia dei piazzali esterni e delle acque reflue industriali dei piazzali posti sotto la tettoia, deve rispettare i valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III, colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/2006 e smi;
2. entro 3 mesi dalla data di fine lavori, il gestore deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei valori limite. La data di fine lavori e le analisi di caratterizzazione dovranno essere comunicate al Comune di Ravenna, ad Hera SpA e ad ARPAE Ravenna;
3. devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche rete fognaria pubblica nera;
4. devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - a. *sifone "Firenze"* dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - b. *dissabbiatore e disoleatore in continuo* (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
 - c. *pozzetto deviatore* (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia);
 - d. *vasca prima pioggia* (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia);
 - e. *disoleatore con filtro a coalescenza* (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
 - f. *misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico* (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) piombato da HERA SpA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO17025:2018;
 - g. *misuratore di portata* approvato e piombato da HERA SpA (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
 - h. *pozzetti di prelievo* (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali pozzetto C3 e sulla linea di carico delle acque di prima pioggia pozzetto C2) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;
5. i sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA SpA. La gestione e

- la manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico, del gestore dell'impianto che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA SpA;
6. la vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto;
 7. lo svuotamento della vasca di prima pioggia deve essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre è in corso l'evento piovoso. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare 0,5 l/sec;
 8. le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del gestore dell'impianto e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
 9. al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante, deve essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione;
 10. entro 6 mesi a decorrere dalla data di efficacia del provvedimento unico rilasciato dal Comune di Ravenna, ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017, dovrà essere realizzato il sezionamento della rete delle acque di seconda pioggia con recapito in rete fognaria pubblica bianca. Entro la medesima scadenza deve essere trasmessa ARPAE di Ravenna, al Comune di Ravenna e ad HERA SpA la documentazione attestante l'avvenuto sezionamento;
 11. HERA SpA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
 12. è fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE di Ravenna, al Comune di Ravenna e a HERA SpA, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
 13. HERA SpA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;
 14. ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata ARPAE di Ravenna e comporterà modifica dell'Autorizzazione Unica;
 15. il gestore dell'impianto è tenuto a presentare ad HERA SpA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA SpA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
 16. HERA SpA provvederà ad inviare al gestore dell'impianto, nel più breve tempo possibile, il contratto che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA SpA entro 30 giorni dal ricevimento;
 17. al termine dei lavori, il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo e che corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica, il certificato di corretta installazione e le matricole dei prescritti misuratori di portata, richiedendone a HERA SpA la piombatura;

18. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Scarichi nel corpo idrico superficiale:

19. lo scarico delle acque reflue di dilavamento nello scolo consorziale Fossatello, ovvero nel pozzetto ufficiale di prelevamento denominato "C1" (*Tav 01 Planimetria generale Fognatura, stato di Progetto, Rev 3 del 29/04/2026*), deve possedere le caratteristiche di accettabilità a norma di legge (D.Lgs 152/06 ss.mm.ii, D.G.R.n.286/05, D.G.R.n.1860/06) e deve essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 3, Allegato 5, parte terza Dlgs 152/06 smi (scarichi in acque superficiali);
20. deve essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue di dilavamento nel pozzetto ufficiale di prelevamento C1, che attesti la conformità alla Tabella 3, Allegato 5, parte terza, Dlgs 152/06 smi (scarichi in acque superficiali). I parametri minimi da ricercare sono : pH, SST, COD, BOD5, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Alluminio, Ferro, Rame, Zinco, Nichel, Cromo Tot, Cadmio, Piombo, Mercurio, Idrocarburi Totali. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale ad ARPAE di Ravenna e al Consorzio di Bonifica della Romagna;
21. i pozzetti ufficiali di campionamento, così come disposto al comma 3, dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 smi, devono essere posizionati e mantenuti in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento agli organi di vigilanza e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Il gestore deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti ufficiali di prelevamento onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico;
22. con cadenza trimestrale dalla data di efficacia del procedimento unico avviato dal Comune di Ravenna ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017, deve essere data comunicazione ad ARPAE di Ravenna, dello stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma presentato;
23. il termine della realizzazione delle opere previste dalla presente progettazione e inerenti la rete fognaria ed i sistemi di accumulo/trattamento, dovrà essere comunicato ad ARPAE di Ravenna;
24. nel caso di modifiche ai parametri direttamente connessi agli aspetti idraulici, quali ad esempio la variazione del rapporto tra le superfici permeabili ed impermeabili, modifiche all'impianto di sollevamento ecc, sarà necessario provvedere all'aggiornamento del volume minimo di laminazione ed a una valutazione del sistema, nel rispetto del requisito di portata massima scaricabile paria a 10 l/sec Ha;
25. La responsabilità circa l'idoneità dell'impianto di sollevamento e dell'efficienza dei sistemi di automazione e controllo dello stesso, resta in capo al gestore dell'impianto ed ai propri tecnici progettisti;
26. nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione ad ARPAE Ravenna e al Consorzio di Bonifica della Romagna;
27. ogni punto di intercettazione (valvola o paratoia) dovrà essere provvisto di apposita cartellonistica che ne illustri chiaramente le modalità di funzionamento/azionamento;
28. ogni eventuale variazione strutturale/ampliamento o di processo che modifichi permanentemente le caratteristiche quali-quantitative degli scarichi dovrà essere comunicata ad ARPAE di Ravenna e al Consorzio di Bonifica della Romagna e comporterà modifica dell'Autorizzazione Unica.

Prescrizioni relative alle aree scoperte valide per tutto l'insediamento

29. dovranno essere attuate costantemente tutte le misure preventive e gestionali indicate nel "*Piano di Gestione aree scoperte e impianti di trattamento Rev 2 del 20/02/2026*";
30. tutta la documentazione relativa all'attuazione di quanto indicato al punto precedente dovrà essere conservata in azienda per almeno 18 mesi ed esibita in caso di controlli, comprese le check list.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.